

P.U. 1138-1/ 2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

presidente rel.
- giudice
- giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da

visto il ricorso in data 18.9.2024, con il quale hanno
chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale ex artt. 27 comma 2 CCII, dal momento che entrambi gli istanti risiedono in comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano;
- B) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- C) ricorrono i requisiti previsti dall'art. 66 CCII, atteso che la situazione di sovraindebitamento nella quale versano i debitori ha origine comune, ampiamente descritta nel ricorso; i ricorrenti sono legati da rapporto di coniugio, fattispecie ricompresa nella previsione di cui al comma 2 della citata disposizione;
- D) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, nella persona del gestore della crisi avv. _____ che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- E) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- F) È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso;
- G) I dati illustrati nella relazione evidenziano sufficientemente la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 268 comma 3 quarto periodo CCII;
- H) ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
- I) resta riservata al prosieguo della procedura sia l'eventuale individuazione di beni da escludere dalla liquidazione, sia l'individuazione della quota di reddito che deve essere lasciata ai ricorrenti per le esigenze di sostentamento personale e familiare;
- J) si rammenta che il compenso del liquidatore sarà oggetto di liquidazione unitaria con quello dell'OCC e che dunque la cifra esposta nel ricorso non vincola il tribunale; né alcun importo a titolo di compenso dell'OCC deve essere inserito nello stato passivo;

PQM

visti gli artt. 2, 66, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del nucleo familiare di

NOMINA

Giudice delegato

;

NOMINA

liquidatore l'OCC Protezione Sociale Italiana Segretariato Sociale di Nerviano in persona del gestore della crisi

- ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Milano, il 10.10.2024.

Il presidente est.

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

